

- (6) Ai fini della semplificazione e della maggiore leggibilità, nonché dell'aggiornamento di alcuni requisiti tecnici, è opportuno strutturare l'allegato I della direttiva 2009/45/CE in due parti, una applicabile alle navi la cui chiglia è stata impostata o che si trovava a un equivalente stadio di costruzione prima del 19 settembre 2021 e l'altra applicabile alle navi la cui chiglia era stata impostata o si trovava a un equivalente stadio di costruzione il o dopo il 19 settembre 2021. La parte I dell'allegato I dovrebbe comprendere gli aggiornamenti più rilevanti relativi alla soppressione di tutte le disposizioni applicabili alle navi da passeggeri di lunghezza inferiore a 24 m, alle disposizioni in materia di protezione contro il rumore, alle procedure di rimorchio di emergenza e ai requisiti per le navi che utilizzano combustibili a basso punto di infiammabilità.
- (7) L'esperienza acquisita con la direttiva 2009/45/CE ha dimostrato che potrebbero essere necessari fino a 30 mesi per il recepimento nel diritto nazionale di ogni aggiornamento delle norme internazionali. Il controllo dell'adeguatezza REFIT ha pertanto raccomandato di valutare se l'attuale procedura di aggiornamento possa essere accelerata al fine di ridurre i costi di recepimento per gli Stati membri. L'esperienza acquisita nell'attuazione di altre direttive in materia ha dimostrato che l'aggiornamento dei requisiti tecnici mediante un regolamento riduce il tempo necessario per l'adattamento ai requisiti riveduti dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ed elimina i costi di recepimento per gli Stati membri. È pertanto opportuno fissare mediante un regolamento i requisiti tecnici di sicurezza e i corrispondenti modelli di certificato di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2009/45/CE.
- (8) Al fine di prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire agli operatori di adeguarsi ai requisiti tecnici modificati di cui agli allegati del presente regolamento e agli Stati membri di abrogare le norme nazionali che recepiscono gli allegati della direttiva 2009/45/CE nonché di adeguare le disposizioni nazionali al fine di garantire la piena efficacia di tali requisiti tecnici modificati, è opportuno rinviare la data di applicazione del presente regolamento.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/45/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

La direttiva 2009/45/CE è così modificata:

- 1) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 19 settembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2019

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

